



PTCP 2010

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Sonia Masini

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L'ASSESSORE ECONOMIA:
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO,
LAVORO e FORMAZIONE

Pierluigi Saccardi

L'ASSESSORE PIANIFICAZIONE:
CULTURA, PAESAGGIO, AMBIENTE

Roberto Ferrari

IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI

Arch. Anna Campeol

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 92 del 06.11.2008

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° del.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo E. Di Cagno

Allegato 01

**CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA**
(Del. di G.R. n. 292/2009)

RC

COORDINAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PTCP 2010

PRESIDENTE

Affari Generali e Pari Opportunità: istruzione e comunicazione, innovazione tecnologica, protezione civile, Europa
Sonia Masini

VICE PRESIDENTE

Economia: attività produttive, commercio, turismo, lavoro e formazione
Pierluigi Saccardi

ASSESSORATI:

Risorse: risorse umane ed economico-finanziarie
Antonietta Acerenza

Sicurezza sociale: sanità, servizi sociali, casa
Marco Fantini

Pianificazione: cultura, paesaggio, ambiente
Roberto Ferrari

Infrastrutture: mobilità sostenibile e qualità dell'aria, sport, caccia e pesca
Alfredo Gennari

Agricoltura: promozione territoriale, tutela dei consumatori e benessere animale.
Roberta Rivi

STRUTTURA TECNICA

Area Cultura e Valorizzazione Del Territorio *(in essere fino al 23 Luglio 2009)*

Paolo Gandolfi *(Dirigente in carica fino al 30 Aprile 2007)*

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali

Anna Campeol (Dirigente)

U.O. PTCP, Programmi e Piani di Settore

Renzo Pavignani (Coordinatore), Francesca Ansaloni, Silvia Ascari, Simona Giampellegrini, Andrea Modesti, Lara Petrucci, Serena Pezzoli, Giuseppe Ponz de Leon Pisani *(fino al 31 Dicembre 2007)*, Maria Giuseppina Vetrone

U.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile

Federica Manenti, Alessio Campisi, Maria Cristina Cavazzoni, Matteo Guerra, Andrea Marchi

U.O. Attività estrattive

Barbara Casoli, Cristina Baroni, Andrea Chierici, Corrado Re

U.O. Pianificazione Urbanistica

Elena Pastorini, Maria Silvia Boeri, Francesca Cigarini

U.O. Aree protette e Paesaggio

Saverio Cioce, Elena Confortini, Rossana Cornia *(fino al 13 Maggio 2007)*, Alessandra Curotti, Dario Mussini, Federica Oppi, Gabriella Turina

U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Deliberativi

Pietro Oleari, Alessandro Costi, Silvia Selmi

U.O. Amministrativa

Stefano Tagliavini, Mirella Ferrari, Francesco Punzi, Rosa Ruffini, Francesca Caroli, Paolo Arcudi *(fino al 30 Ottobre 2007)*

U.O. Sistema Informativo Territoriale

Stefano Bonaretti, Davide Cavecchi, Emanuele Porcu

U.O. VIA e Politiche Energetiche

Giovanni Ferrari, Aldo Treville, Paolo Ferri, Beatrice Cattini, Alessandro Cervi

U.O. Qualità dell'Aria

Francesca Inverardi, Cecilia Guaitoli, Raffaele Cosimo Scagliosi

U.O. Tutela ed uso risorse idriche

Attilio Giacobbe, Raffaella Geroldi *(fino al 31 Luglio 2009)*, Aimone Landini, Raffaele Scagliosi, Simona Tagliavini, Davide Varini

Consulenti e progettisti esterni

Sistema paesistico-percettivo

Prof. Roberto Gambino, Politecnico di Torino, Arch. Federica Thomasset, Arch. Raffaella Gambino

Sistema storico - archeologico

Arch. Elisabetta Cavazza

Dott. James Tirabassi

Sistema ecologico e VALSAT/VINCA

Prof. Sergio Malcevschi (NQA), Dott. Luca Bisogni (NQA), Dott. Riccardo Vezzani (NQA)

Sistema insediativo

Prof. Federico Oliva, Arch. Piergiorgio Vitillo, Laboratorio labURB, DIAP, Politecnico di Milano
Tecnicoop (insediamenti commerciali)

Sistema ambientale

Dott. geol. Gian Pietro Mazzetti (pericolosità sismica)

Prof. Alessandro Corsini, Dott. Federico Cervi, Univ. Modena e Reggio (frane di superficie)

Ing. Tiziano Binini, Ing. Gianluca Lombardi Studio

Binini Architetti & Ingegneri Associati (fasce fluviali)

Percorso di partecipazione e ascolto

Prof. Alessandro Balducci, Arch. Claudio Calvaresi, Arch. Elena Donaggio, DIAP, Politecnico di Milano

Sistema economico

PEGroup

HANNO INOLTRE CONTRIBUITO:

Servizio Ambiente (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Annalisa Sansone (Dirigente)

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

Valerio Bussei (Dirigente)

Stenio Melani (Dirigente)

Ermenegildo Deolmi (*Dirigente fino al 30 Giugno 2009*)

Giovanni Raudino (Funzionario)

Area Risorse e Attività Economiche (*in essere fino al 23 luglio 2009*)

Ivana Nicolai (Dirigente)

Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio

Mariapia Tedeschi (Dirigente esperto)

U.O. Statistica generale

Lamberto Melloni, Tagliavini Claudia (*fino al 30 Giugno 2008*)

U.O. Sostegno alle Imprese e competitività

Cristina Toschi, Federica Pasini, Tania Reggiani

U.O. Avversità Naturali e Controllo

Giorgio Pergreffi

Servizio aiuti imprese agricole (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Antonio Tamelli (*Dirigente in carica fino al 30 Aprile 2008*)

Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Massimo Bonacini (Dirigente)

Area welfare locale (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Angela Ficarelli (Dirigente)

Servizio Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Marialodovica Fratti (Dirigente)

Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la sicurezza sociale

Paola Canova (Dirigente)

Servizio Affari Generali

Angela Ficarelli (Dirigente)

U.O. Valorizzazione Archivio Storico e Protocollo

Alberto Ferraboschi (Storico)

**Proposta di controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia
Romagna approvate con Del. G.R. n. 292/2009**

| | |
|---|-----------|
| 1. RISERVE RELATIVE AL QUADRO CONOSCITIVO | 2 |
| 2. RISERVE RELATIVE ALLA RELAZIONE GENERALE | 3 |
| 3. RISERVE RELATIVE ALLE NORME DI ATTUAZIONE | 4 |
| 4 RISERVE RELATIVE AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI | 27 |

1. Riserve relative al Quadro Conoscitivo

| N. riserva e testo (sintesi) | Proposta di controdeduzione |
|---|-----------------------------|
| 1.1. Tabella 3, paragrafo 2.4: per maggiore chiarezza esplicativa si chiede di utilizzare, in particolare per le stazioni di FER, la denominazione corretta adottata anche negli orari ferroviari; | Accolta |
| 1.2. Allegato 11 “Le aziende a rischio di incidente rilevante”: per corrispondere alle disposizioni della legislazione vigente, si chiede di sostituire la frase “Se le infrastrutture di cui sopra intersecano le aree di danno con compatibilità F, occorrerà chiedere al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d’acqua o altro” con la frase “Qualora le infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l’entità delle conseguenze (ad esempio elevazione di muro di cinta prospiciente l’infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l’ente gestore dell’infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico ecc.)”; | Accolta |

2. Riserve relative alla Relazione generale

| N. riserva e testo | Proposta di controdeduzione |
|--|-----------------------------|
| <p>1.3. capitolo 4.5: a seguito del conferimento del ramo ferroviario di ACT a FER va utilizzata l'esatta denominazione. Si evidenzia inoltre la necessità di richiamare la previsione di PRIT di interconnessione ferroviaria fra la linea Reggio Emilia - Sassuolo con la linea ferroviaria Modena – Sassuolo, per la quale la progettazione è già a livello avanzato, anche per finalità connesse con la movimentazione delle merci.</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.4. paragrafo 4.5.3 “Rete Ferroviaria e nodi di interscambio”, terzo capoverso: si chiede di sostituire le parole "... la Provincia attraverso un apposito studio, definirà in accordo con gli enti interessati un corridoio ottimale ove localizzare il tracciato dell'opera che costituirà riferimento per la definizione del progetto della stessa." con le parole "... la Provincia attraverso un apposito studio, definirà in accordo con la Regione e con gli Enti interessati, alla luce del richiamato Protocollo del 10.03.2005, un corridoio ottimale ove localizzare il tracciato dedicato al trasporto delle merci che costituirà riferimento per la definizione del progetto dello stesso.”.</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.5. paragrafo 4.5.4 “Il sistema portante del trasporto pubblico”, al punto 1) si chiede di sostituire l'alea: "Utilizzazione della linea storica MI-BO per l'attivazione, in complementarità con i programmi del Servizio Ferroviario Regionale, di un Servizio Ferroviario Metropolitano da Modena a Reggio, a Parma in un'ottica di attrezzare anche la direttrice PR-RE-MO-BO ed i centri urbani da questa serviti, di un servizio di trasporto su ferro che massimizzi le fermate intermedie tra le città regionali;" con la frase "Utilizzazione della linea storica MI-BO per l'attivazione, in integrazione e complementarità con i programmi del Servizio Ferroviario Regionale, di un Servizio Ferroviario Metropolitano da Modena a Reggio, a Parma in un'ottica di attrezzare anche la direttrice PR-RE-MO-BO ed i centri urbani da questa serviti, di un sistema di trasporto su ferro che si attesti sulle fermate intermedie tra le città regionali".</p> | <p>Accolta</p> |

3. Riserve relative alle Norme di Attuazione

| N. riserva e testo | Proposta di controdeduzione |
|---|--|
| <p>1.6. si chiede di articolare le norme in indirizzi, direttive o prescrizioni anche nella loro declinazione in commi, come previsto all'art. 2, comma 3, delle stesse norme, per una maggiore chiarezza dell'efficacia delle stesse e dei relativi allegati;</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.7. art. 2, comma 4, primo capoverso: si chiede di eliminare la frase "Gli allegati alle presenti Norme hanno valore di indirizzi e direttive salvo diversa specificazione contenuta negli Allegati stessi". Come espresso nella riserva precedente, anche per le disposizioni contenute nei singoli Allegati deve essere chiarita la natura di indirizzi, direttive o prescrizioni;</p> | <p>Accolta, precisando che gli allegati sono parte integrante del Piano.</p> |
| <p>1.8. art. 2, comma 4, ultimo capoverso: si chiede di eliminare la frase "L'aggiornamento e la modifica di tali Allegati è atto di Giunta Provinciale e non costituisce variante al PTCP ad eccezione degli allegati 1, 2, 6 e 10.". La riserva è motivata dalla considerazione che gli Allegati si configurano come elaborati integranti e costitutivi del Piano e la loro modifica deve seguire la procedura di variante prevista dalla LR 20/2000;</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.9. art.5: al fine di favorire l'attuazione della Rete ecologica polivalente di livello provinciale, si chiede di coordinare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni con la previsione di promuovere la realizzazione del sistema di elementi spaziali della rete (nodi e connessioni ecologiche) mediante le specifiche misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna;</p> | <p>Accolta, si fa tuttavia presente che l'Allegato 3 alle Norme di Attuazione (Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale) contiene già disposizioni atte a coordinare le misure previste dalla programmazione di settore in materia di agricoltura con il progetto di rete ecologica (punti 8 e 9). Si provvede comunque a meglio precisare il punto 8 dell'Allegato 3, integrando il primo punto con la seguente nuova formulazione "la Regione e la Provincia, attraverso, rispettivamente il Piano di sviluppo rurale (PRSR) ed il Piano rurale integrato provinciale (PRIP), stabiliscono le priorità nell'assegnazione di sostegni ed incentivi per le misure con carattere di eco-sostenibilità inserite negli elementi funzionali della rete ecologica". Si provvede inoltre ad inserire, in calce al comma 7 dell'art. 5, un ulteriore periodo atto a precisare le modalità di applicazione delle misure previste dalla programmazione di settore in relazione allo sviluppo delle reti ecologica di scala comunale: "La REC, una volta approvata secondo quanto disposto al presente comma, sostituisce la Rete ecologica polivalente di livello provinciale di cui alla tav. P2 anche ai fini dell'attuazione delle misure agro-ambientali previste dai piani e programmi di settore regionali e provinciali in materia di agricoltura (PRSR</p> |

| | |
|---|--|
| | e PRIP). |
| <p>1.10. art. 6 comma 2: nell'apprezzare le specificazioni fornite sui criteri per la zonizzazione del territorio rurale, è opportuno, tuttavia, perfezionare quanto esplicitato alla lettera b del comma 2 in relazione alle deroghe a tali criteri. È necessario, in particolare, eliminare l'ultima frase che riporta: "E' fatto salvo il territorio urbanizzato e urbanizzabile individuato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano". La frase può essere sostituita con una previsione della possibilità che la disciplina del territorio rurale nel PSC faccia salvi i diritti edificatori maturati nei precedenti strumenti di pianificazione urbanistica. Al fine di garantire una rappresentazione omogenea e coerente del territorio rurale e l'applicazione del modello di zonizzazione della LR 20/2000 occorre che in sede di rinnovo degli strumenti urbanistici comunali, siano sempre applicati i criteri enunciati affinché rispondano a pieno al modello di zonizzazione della legge LR 20/2000. Non sono pertanto ammissibili esclusioni che, peraltro, sono riferite a tutti gli strumenti urbanistici vigenti (sia PRG che PSC). Possono tuttavia essere valutate soluzioni normative del territorio rurale, adottate nel PSC e nei RUE in sede di prima applicazione della LR 20/2000, per confermare gli eventuali diritti edificatori dei piani previgenti in relazioni a specifiche casistiche presenti sul territorio;</p> | <p>Accolta provvedendo ad una riformulazione della lett. b) comma 2 nel seguente modo: "b) non è consentita la classificazione di edifici singoli, o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile. Qualora tali situazioni siano già classificate come territorio urbanizzato o urbanizzabile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano, i Comuni motivano quali situazioni assoggettare ad adeguata disciplina, sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale".</p> |
| <p>1.11. art. 6 comma 4: qualora l'Amministrazione provinciale non ritenga opportuno ricondurre l'Allegato 4 al valore di Piano (o coordinando gli aspetti trattati all'interno dell'apparato normativo o assegnando all'Allegato la cogenza di una norma), si chiede, anche richiamando quanto espresso nell'Allegato 4, di esplicitare nell'art. 6 i criteri a cui gli strumenti urbanistici comunali dovranno adeguarsi nel definire le "modalità per l'edificazione di manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola" sulla base della prima articolazione che il PTCP fa degli ambiti rurali.</p> | <p>Accolta con riferimento alla controdeduzione alla riserva n. 1.7</p> |
| <p>1.12. art.6 comma 5, lettera b, punto 3: dopo le parole "inserimento paesaggistico" si chiede di sostituire le parole "di impianti e manufatti produttivi" con "degli impianti e manufatti propri</p> | <p>Accolta, peraltro era implicito che "manufatti produttivi" si riferiva alle attività agricole.</p> |

| | |
|---|--|
| dell'azienda". | |
| <p>1.13. art. 6 comma 5: per quanto riguarda la possibilità di nuova edificazione degli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è necessario richiamare il disposto normativo dell'art. A-19 comma 3 della LR 20/2000 che prevede che tali interventi siano ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola o predisposti in attuazione delle normative comunitarie, qualora le esigenze non siano soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. E' necessario specificare che tali programmi non sono in deroga agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale. La riserva è rivolta ad assicurare la conformità all'art. A-19 della LR 20/2000 che supera i Piani di Sviluppo Aziendali (PSA) di cui alla LR 47/78 attribuendo ai programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola esclusivamente valore di strumento attuativo;</p> | <p>Accolta integrando la lettera j, comma 4, art. 5 che si ritiene più pertinente</p> |
| <p>1.14. articolo 7 comma 3: condividendo con l'Amministrazione provinciale la volontà di basare il modello insediativo di crescita attorno alla gerarchia storicizzata dei centri e al trasporto pubblico, si chiede di perfezionare il comma con lo spirito di una sua più precisa comprensione. In tal senso si ritiene opportuna la semplificazione della complessa articolazione del modello di crescita formulato, puntualizzando con più incisività le scelte di sviluppo definite dalla Provincia nel rispetto delle strategie proposte.</p> | <p>Accolta. Condividendo l'obiettivo, già contemplato nel PTCP adottato, espresso dalla Regione, di governo delle crescite insediative nei centri urbani non dotati di una gamma completa di servizi di base e di condizioni ottimali di accessibilità da trasporto pubblico, si accoglie la riserva, proponendo una specifica differenziazione, in relazione alle peculiarità del territorio montano, dei casi in cui prospettare "crescite controllate", ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si differenziano i casi in cui si prospettano ancora possibilità di crescita (in presenza di un "livello minimo di strutturazione di servizi") in termini di contenute espansioni per il territorio montano purché in presenza anche del servizio di trasporto pubblico (profilo localizzativo IV); - i casi in cui si prospettano politiche di consolidamento, precisando che per i centri di pianura dotati del livello minimo di servizi e del trasporto pubblico e per i centri e nuclei del territorio montano serviti dal trasporto pubblico, possono essere ammessi, in assenza di alternative, piccoli ampliamenti; <p>Appare infatti necessario mantenere quanto sopra evidenziato (si veda la riformulazione seguente del comma 3 art. 7) in relazione alle specificità del territorio montano, sottolineate anche dalla riserva stessa.</p> <p>Si propone pertanto la seguente riarticolazione e semplificazione in cinque profili localizzativi:</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>a) profilo I: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti dovrà avvenire prioritariamente nei centri urbani classificati ordinatori, integrativi e di base, serviti da stazioni-fermate del trasporto pubblico su ferro o delle "linee forti" del TPL esistenti e previste;</p> <p>b) profilo II: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti dovrà avvenire secondariamente presso i centri urbani di cui sopra non dotati del servizio di trasporto pubblico di cui al profilo I;</p> <p>c) profilo III: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti potrà interessare anche i centri urbani dotati del livello minimo di servizi come definito all'art. 8 comma 10 e del servizio di trasporto pubblico di cui al profilo I;</p> <p>d) profilo IV: in ultima istanza la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti potrà interessare anche i centri urbani del territorio montano dotati del livello minimo di servizi come definito all'art. 8 comma 10 e del servizio di trasporto pubblico.</p> <p>Per i restanti centri urbani e nuclei (comunque classificati come territorio urbanizzato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano) limitarsi esclusivamente a politiche di saturazione entro i margini del territorio urbanizzato e di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. Incrementi del territorio urbanizzato limitati a piccoli ampliamenti possono essere ammessi, in assenza di alternative, anche per i centri urbani di pianura dotati del livello minimo di servizi, come definito all'art. 8 comma 10, e serviti dal trasporto pubblico, nonché per i restanti centri e nuclei del territorio montano se serviti dal trasporto pubblico.</p> |
| <p>1.15. art.7 comma 3: si invita l'Amministrazione provinciale a non utilizzare la dicitura "prestazionale", privilegiando piuttosto una denominazione più coerente con i contenuti espressi nell'articolazione proposta che non danno indicazioni delle prestazioni previste nei livelli insediativi.</p> | <p>Accolta sostituendo la dicitura "livello prestazionale" con "profilo localizzativo" (anche al comma 4). Si precisa che la dizione "prestazione" è riferita al centro urbano e non alle singole dotazioni. Rispetto alle questioni poste si evidenzia che non è operata una distinzione tra trasporto pubblico su gomma e su ferro in quanto, a prescindere dal modo, il sistema necessita di una consistente riorganizzazione e potenziamento (sia su gomma che su ferro) per poter assumere le caratteristiche di frequenza e capacità tali da divenire competitivo con il mezzo privato, nonché il suo completamento rispetto a direttici</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>insediative sprovviste; da qui la progettazione di alcuni nuovi assi forti in sede promiscua o dedicata che dovranno assumere caratteristiche di elevata capacità e frequenza (vedasi anche il Protocollo d'intesa per la promozione del trasporto pubblico siglato tra la Provincia, la Regione, FER, ACT nel dic. 2008).</p> |
| <p>1.16. art.7 comma 3, lettera a), punto 3) e lettera b), punto 3): si ritiene, in coerenza con quanto evidenziato nella riserva n. 1.14, improprio il riferimento a centri urbani “già classificati come territorio urbanizzato ed urbanizzabile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano” e a “nuclei (comunque classificati come territorio urbanizzato ed urbanizzabile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano)” riportata al punto 4) della lettera a) e ai punti 4) e 5) della lettera b). Si ritiene, infatti, opportuno evitare definizioni di “centro urbano” che creano ambiguità interpretative, che non riconoscono la storia evolutiva dell’insediamento, né danno precisazioni su localizzazione ed estensione delle aree e che potrebbero includere anche estesi ambiti di nuova urbanizzazione. Per contro si ritiene condivisibile la definizione data dalla stessa Amministrazione Provinciale richiamata al punto 3.2 dell’Allegato 5 delle Norme (definizione Istat) o, in alternativa, si suggerisce di riferirsi alle definizioni di legge (centro edificato di cui alla Legge 865/1971 o centro abitato di cui al DLgs 285/1992).</p> | <p>Accolta, si provvede a stralciare la dicitura “urbanizzabile”, per contro si ritiene necessario mantenere la dicitura “urbanizzato” in quanto più cautelativa (taluni centri abitati e, soprattutto, nuclei ISTAT, in ambito montano ad esempio, non sono zonizzati come territorio urbanizzato). In ragione delle motivazioni riportate alla riserva 1.14 precedente si ritiene necessario mantenere anche la dicitura “nuclei” per il territorio montano in ragione delle specificità della relativa struttura insediativa. Si precisa inoltre che la definizione di centro urbano utilizzata è quella di cui all’Allegato 5 NA, ovvero la definizione di centro abitato ISTAT. Si evidenzia, infine che l’articolo della L. 865/71 è stato abrogato.</p> |
| <p>1.17. art.7 comma 5: nell’apprizzare la scelta dell’Amministrazione provinciale rivolta al contenimento del consumo di territorio, si condivide la proposta di limitare, con differenti soglie, l’incremento dell’urbanizzazione per i sub ambiti provinciali. Dalla lettura del comma l’obiettivo di carattere generale sembra riferito ai soli incrementi insediativi di tipo residenziale. Si chiede pertanto di voler chiarire le regole che consentono di raggiungere gli obiettivi dichiarati anche per quanto riguarda le crescite insediative di carattere produttivo. In tal senso, come meglio specificato nella riserva 1.18, va chiarito il significato della frase riportata alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7, che prevede l’esclusione dal territorio urbanizzato, preso a riferimento per la quantificazione della soglia, degli “ambiti specializzati per attività produttive”. In relazione allo stesso tema</p> | <p>Si chiarisce che la scelta di non definire quote massime di nuova urbanizzazione per funzioni di tipo produttivo deriva dalla scelta strategica del Piano di forte razionalizzazione, riqualificazione e gerarchizzazione del sistema degli insediamenti produttivi definendo da un lato polarità ove concentrare gli sviluppi futuri e dall’altro contenendo (con le disposizioni dell’art. 12) i possibili ampliamenti delle aree di livello comunale.</p> <p>L’esclusione di zone od ambiti specializzati per attività produttive di cui alla lett. a) comma 5 art. 7 dal territorio urbanizzato si riferisce alla sola quantificazione della base di calcolo rispetto alla quale sono da applicare le percentuali di incremento definite dal medesimo comma. Il fine è quello di applicare, secondo un principio di equità, dette quote di incremento, che si ricorda sono riferite a destinazioni per funzioni prevalentemente residenziali, ad una base di calcolo inferiore all’estensione complessiva del territorio urbanizzato</p> |

| | |
|--|--|
| <p>riguardante l'applicazione della soglia dimensionale del 3% e 5%, si chiede di fornire indicazioni in merito all'esclusione di quei comuni montani che non risultano essere presenti nell'elenco riportato. La richiesta di chiarimenti muove dalla condivisione dell'obiettivo dichiarato di contenimento del consumo di territorio;</p> | <p>come definito dai piani urbanistici comunali che, per legge, comprende anche i tessuti di tipo produttivo. Con riguardo ai comuni del territorio montano esclusi dalle quote di incremento si evidenzia che tali comuni presentano al contempo numerosi limiti e condizionamenti alla trasformazione del suolo a fini edificatori ed una ridotta pressione insediativa avvalorata anche dalle dinamiche del consumo di suolo desumibili dalla carte di uso del suolo 1976/2003 (in alcuni casi si sono verificati incrementi del territorio urbanizzato inferiori all'1% nell'arco di un trentennio).</p> |
| <p>1.18. art.7 comma 5: con riferimento a quanto espresso nella riserva 1.17 inerente alla richiesta di specificare le previsioni di crescita del sistema residenziale e produttivo, si chiede di esprimere la volontà di "esclusione delle zone o ambiti specializzati per attività produttive" con una frase che non contrasti con la definizione di territorio urbanizzato data dalla L.R. 20/2000;</p> | <p>Si veda quanto riportato in deduzione alla riserva 1.17.</p> |
| <p>1.19. art.8 commi 8 e 9: nella definizione dell'intera gamma dei servizi di base (o gamma completa dei servizi di base) è necessario motivare il comma 9 dell'art. 8 che si differenzia dalla definizione concordata e condivisa in Conferenza di pianificazione e riportata al punto 4.3.2. del Documento preliminare e, di conseguenza, si chiede di verificare e, se necessario, di adeguare l'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 8. La riserva è formulata in coerenza con quanto concordato in sede di Conferenza di Pianificazione e in un'ottica volta ad introdurre elementi migliorativi che completino la definizione in oggetto. Si ritiene che la versione riportata al comma 9 dell'intera gamma dei servizi di base sottragga contenuti e semplifichi la definizione condivisa riportata nel Documento preliminare che, se comprensibile per alcuni ambiti montani, non appare giustificata per tutto il territorio provinciale. Ai cambiamenti introdotti nelle Norme adottate, fa eccezione la modifica relativa all'analogia tra sportello bancario e ufficio postale: infatti si ritiene migliorativa la scelta di aver sostituito sportello bancario con ufficio postale;</p> | <p>Si ritiene che l'esemplificazione della strategia assunta dalla Provincia, contenuta nel Documento Preliminare, e richiamata dalla Regione, non possa essere interpretata come tassativa ed automatica. Il Documento Preliminare non è un apparato normativo: esplicita la precisa volontà della Giunta di collegare politiche insediative-mobilità-servizi, fornendo una prima indicazione relativamente alle scelte di sviluppo significative. Le definizioni in esso utilizzate, come quella relativa ai servizi di base, non possono essere pertanto assunte come un dato imm modificabile (al pari di una norma), ma hanno valore di "costrutto" e possono essere precisate, puntualizzate od anche modificate nel corso del processo pianificatorio e sulla base di analisi non disponibili in fase preliminare, anche se sempre in coerenza con gli obiettivi e le strategie di fondo del piano.</p> <p>Il Piano, adottato, esito di approfondimenti e dibattiti nel merito, assume infatti nella norma una declaratoria di casi in risposta ad più attenta ponderazione sugli elementi caratteristici dei centri di base, per non essere avulsa dalla realtà (le cui caratteristiche in termini di dotazioni di servizi sono state analizzate in fase successiva al preliminare; si veda anche il testo dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione stessa che prevede tali approfondimenti). La definizione di "intera gamma di servizi di base" di cui al comma 9 art. 8, discende pertanto dalle caratteristiche riscontrate nel sistema insediativo e nella distribuzione territoriale delle attrezzature di interesse pubblico che svolgono una</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>funzione di prossimità e di soddisfacimento di bisogni primari.</p> <p>Alla luce di quanto surriferito non si ritiene, di conseguenza, necessario adeguare l'elenco di cui al comma 8 dell'art. 8 (elenco tra l'altro indicativo, integrabile dai comuni sulla base di più approfondite analisi del sistema dei servizi alla scala locale come dispone il comma 10).</p> |
| <p>1.20. art.8 comma 11: si richiede di aggiungere dopo le parole: “sul centro urbano per motivi turistici” la frase “a cui non è possibile dare risposta con gli alloggi e i posti letto disponibili nel territorio comunale e il riuso del patrimonio edilizio”; è altresì opportuno che sia precisato che le quote di nuova edificazione per seconde case rientrano all’interno del dimensionamento dell’offerta insediativa residenziale del Comune.</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.21. art. 14 comma 17 : si ritiene necessario aggiungere dopo le parole: “e relativo atto di programmazione” la frase “attraverso specifica procedura di variante al PTCP”. Si invita la Provincia a correggere il riferimento normativo richiamato nello stesso comma: la legge citata è infatti la LR 12/2006 e non la LR 6/2006.</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.22. art. 4 comma 7, art. 9 comma 12, art. 99 comma 1: in relazione alla definizione delle aggregazioni territoriali per la pianificazione urbanistica in forma associata, al fine di incentivare forme di cooperazione tra Comuni e di pianificazione in forma associata, si chiede all’Amministrazione provinciale di cogliere l’opportunità offerta dall’art. 13 della LR 20/2000 di definire gli ambiti ad elevata continuità insediativa e quelli in cui le scelte pianificatorie comportano significativi effetti di rilievo sovra comunale che sono posti a riferimento per le scelte strategiche provinciali e che sintetizzano le politiche di riequilibrio e le strategie di sviluppo elaborate dal Piano.</p> | <p>Accolta.</p> <p>Si precisa che gli ambiti in oggetto sono quelli indicati alla lettera a) dell’art.99.</p> <p>Gli ambiti di paesaggio, infatti, comprendono anche gli ambiti ad elevata continuità insediativa e costituiscono, quindi, riferimento per la qualificazione delle “città effettive” ovvero degli ambiti territoriali che presentano forti relazioni funzionali tra centri urbani.</p> <p>Sempre ai fini di una maggiore chiarezza, vengono eliminate le lettere b) e c) del medesimo art. 99 in quanto fanno riferimento ad alcuni specifici oggetti di concertazione della pianificazione di rilievo sovracomunale.</p> |
| <p>1.23. art. 10: si ritiene opportuno che la Provincia non vincoli i Comuni ad articolare l’offerta abitativa alle sole categorie proposte al comma 3 dell’articolo 10 (ovvero edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale convenzionata), ma si ritiene più appropriato che sia garantita la coerenza e l’efficacia delle risposte offerte dai piani urbanistici comunali alle diverse forme del disagio abitativo espresso alla scala locale.</p> | <p>Accolta</p> |

| | |
|---|--|
| <p>1.24. artt. 11 e 13: condividendo la necessità di coordinare nell'apparato normativo del Piano le politiche relative agli ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovraprovinciale e sovracomunale e dei poli funzionali con gli esiti vincolanti della Valsat, perché questi ultimi assumano coerenza e diventino condizioni di sostenibilità a cui subordinare le singole trasformazioni pianificate, si chiede di perfezionare l'apparato normativo del Piano completando, qualora necessario, la norma con il risultato della Valsat stessa, esplicitando i limiti e i condizionamenti alle trasformazioni e meglio specificando il ruolo dell'accordo territoriale in rapporto agli approfondimenti legati alla progressiva definizione degli assetti urbanistico-valutativi da definirsi in sede di PSC. Tale attenzione è da porre in particolare per quanto riguarda l'articolo 11 comma 3 lettere a, b, in quanto di sviluppo, l'articolo 11 comma 5 lettere a, in quanto di sviluppo, l'articolo 13 comma 4.</p> | <p>Accolta. Si evidenzia che il comma 3 dell'art.11 contiene già il rimando agli esiti vincolanti della Valsat, così anche il comma 4 dell'art. 13 relativamente ai poli funzionali. Si provvede, tuttavia, di esplicitare più nettamente in norma tale condizione.</p> <p>Quanto sollevato si ritiene così adempiuto dal combinato disposto delle Norme e della Valsat.</p> <p>Si fa presente che il riferimento generico al comma 4 dell'art. 13, citato nella riserva, risulta contemplare anche poli funzionali esistenti o già previsti dai piani comunali, che il PTCP conferma nell'assetto fisico e funzionale ivi previsto, e che non sono stati sottoposti a valutazione ambientale in quanto, per definizione, interessati da politiche di consolidamento, riqualificazione o modesti ampliamenti tali da non richiedere una valutazione in sede di PTCP.</p> <p>Si ritiene pertanto che tale riferimento sia rivolto alle sole previsioni del Piano oggetto di valutazione.</p> <p>Si evidenzia infine che non tutti i limiti e condizionamenti possono essere definiti, una volta per tutte, alla scala di PTCP: la Valsat è infatti strutturata secondo un'accreditata impostazione disciplinare di specificazione progressiva dal PTCP al PSC, POC, PUA, dato che si ritiene incongruente, stante la scala, ipotizzare che a livello di area vasta sia tutto deciso, tutte le variabili definite, tutti gli aspetti indagati. Tale principio è stato anche suggellato dalla L.R. 6/2009.</p> <p>Si fa presente inoltre che gli stessi accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive con le caratteristiche delle Aree Ecologicamente Attrezzate contengono, per legge (rif. alla Del. A.L. n. 118/2007) uno "studio di prefattibilità" volto anche alla stima dei connessi impatti ambientali.</p> <p>Con riguardo a quanto sopra esposto, si provvede alla eliminazione di quelle parti delle norme che demandano agli accordi territoriali la possibilità anche di ridefinire limiti e condizionamenti stabiliti dal PTCP (art. 11, c. 5 e art. 13, c. 4), pur rimanendo legittimo che tali limiti e condizionamenti possano essere ulteriormente approfonditi, integrati e meglio definiti nelle successive fasi di attuazione della previsione (è così integrato il comma 8 art.11).</p> |
| <p>1.25. artt.11, 13, 19, 20; Allegato 5 punto 5: si ritiene necessario che l'Amministrazione provinciale puntualizzi meglio gli obiettivi da perseguire e i contenuti degli accordi territoriali e dei cosiddetti "accordi territoriali strategici" riconducendone l'utilizzo alle finalità riconosciute dell'art. 15 della LR 20/2000, ed in</p> | <p>La nuova formulazione degli articoli 13, comma 3 bis, e 15 introdotta dalla LR n.6/2009, porta a superare le perplessità espresse nella riserva circa le competenze e l'articolazione degli accordi territoriali. Infatti è pienamente riconosciuto dal legislatore che gli accordi sono funzionali ad un efficace sistema di governo del territorio multilivello, che il piano</p> |

| | |
|--|---|
| <p>particolare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. A-15, ovvero dal comma 7 dell'art. A-13 dell'Allegato alla legge. In merito, si ricorda che l'accordo territoriale deve attenere alla definizione di obiettivi e scelte strategiche, al coordinamento delle previsioni dei piani urbanistici e alla definizione di interventi di livello sovra comunali da attuare in un arco temporale definito.</p> | <p>territoriale individua gli elementi ed i sistemi territoriali per il quali l'avvio di processi di regolazione urbanistica richiede la preventiva conclusione di accordi, che gli accordi hanno il compito di assicurare l'assunzione negli strumenti urbanistici di scelte strategiche condivise, anche attraverso la prefigurazione di ulteriori momenti negoziali.</p> <p>In ragione della richiesta di puntualizzare meglio obiettivi e contenuti degli Accordi territoriali ai sensi della L.R. 20/00 si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 6 dell' art. A-15 L.R. 20/00 per i poli funzionali recita che "il PSC recepisce e da attuazione a quanto disposto dal PTCP e dall'accordo territoriale..." In questo senso l'Accordo, ancorché attuativo, è posto a monte del PSC ed il PSC deve recepirne eventuali disposti. L'Accordo è quindi <u>atto integrativo</u> del PTCP che il piano strutturale comunale deve tenere in conto; - la funzione dell'accordo territoriale di cui all'art. 15, comma 1 (si veda anche la deduzione in merito) per gli ambiti produttivi sovracomunali è analoga: serve per meglio precisare, prima dell'adozione del PSC, criteri, strategie, processualità attuativa in funzione delle opere e delle dotazioni territoriali da prevedersi, definizione dei comuni appartenenti al bacino di gravitazione, ecc., sancire quindi le responsabilità dei vari enti interessati sin dall'inizio della fase di attuazione delle scelte del PTCP; - l'Accordo territoriale di carattere attuativo (ovvero art. A-13, comma 7 L.R. 20/00) è altresì necessario per completare anche quanto richiesto dalla Del. A.L. 118/2007 in materia di APEA (punto 3.4.1) spesso non definibile in sede di accordo territoriale "strategico"; <p>In conclusione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di cooperazione istituzionale, cui la legge 20 è informata (e che la L.R. 6/2009 ha ulteriormente suggellato), si ritiene coerente l'impostazione progressiva degli accordi territoriali, in linea con la complessità delle problematiche (territoriali, ambientali, economiche, occupazionali, logistiche) che incidono sulla pianificazione dei poli produttivi e funzionali.</p> |
| <p>In relazione ai riferimenti normativi in cui si fa richiamo all'utilizzo dello strumento dell'Accordo territoriale (in particolare alla trattazione dei poli funzionali, degli ambiti produttivi sovra comunali e delle nuove previsioni urbanistiche per le grandi strutture di vendita), si chiede di adeguare le affermazioni con cui si attribuisce allo strumento dell'Accordo il compito di "definire le linee evolutive", "definizione degli interventi necessari in</p> | <p>Si veda la deduzione precedente, si provvede meglio precisare tali punti con riferimento all'art. 15 L.R. 20/00.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>relazione alle problematiche specifiche”, le “eventuali previsioni di espansione”, gli assetti infrastrutturali nonché i limiti e le condizioni a cui subordinare le trasformazioni. Tali affermazioni dovranno essere ricondotte alle sole funzioni attribuite all'accordo dall'art. 15 della LR 20/2000 e principalmente orientate a coordinare l'attuazione delle previsioni di PTCP.</p> | |
| <p>Alla luce di ciò si chiede di rivedere anche il punto 5 dell'Allegato 5 recante “Contenuti minimi degli Accordi territoriali strategici ed attuativi delle previsioni relative ad insediamenti produttivi sovra provinciali e sovra comunali e dei poli funzionali” per rivedere i riferimenti (nn. 2, 3, 4, del punto 5.1, lettera f del punto 5.2) relativi alle scelte pianificatorie in una logica di puntualizzazione e di attuazione dei contenuti già fissati dal PTCP.</p> | <p>Accolta, si provvede a meglio precisare i contenuti degli accordi di cui ai punti 5.1 e 5.2 in coerenza all'art. 15 L.R. 20/00. Si evidenzia che con osservazione d'ufficio si è provveduto ad integrare i contenuti al punto 5.1 anche con quanto riportato dalla Del. A.L.n. 118/2007.</p> |
| <p>Si richiede, inoltre, di non utilizzare la dicitura “Accordo territoriale strategico” con un'accezione che sembrerebbe essere di un istituto diverso da quello dell'Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000: tale dicitura, nei punti in cui è presente, dovrà essere corretta con “Accordo territoriale” in quanto il PTCP già delinea obiettivi e strategie per gli ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovra provinciale e sovra comunale.</p> | <p>Accolta, con le precisazioni di cui alla prima controdeduzione alla riserva 1.25, anche derivanti dalle modifiche introdotte dalla L.R. n.6/2009, nel senso che gli accordi possono riguardare contenuti strategici da assumere nei piani urbanistici e possono articolarsi su più momenti negoziali. Si provvede comunque a sostituire l'espressione “strategico” richiamando l'Accordo ai sensi dell'art.15, 1° comma e dell'art. 13 come modificato dalla L.R. 6/2009.</p> |
| <p>1.26 art. 13, comma 4, lett. g): Polo funzionale n° 7 "Sistema Stazione Mediopadana - Nuovo Casello - Fiera", Comune di Reggio Emilia si chiede di inserire a conclusione del punto 3) 'Politiche e azioni' la seguente frase "Per le funzioni logistiche, in particolare, sarà predisposto uno studio tecnico economico e ambientale da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna".</p> | <p>Accolta. Le funzioni logistiche indicate dalle norme si riferiscono all'eventuale ubicazione di una piattaforma per la distribuzione urbana delle merci, tale funzione non si ritiene altresì debba assumere carattere prevalente (coerentemente con le previsioni del PSC adottato del Comune di Reggio Emilia) e pertanto si stralcia dalle vocazioni funzionali indicate per il polo. La riserva si ritiene conseguentemente superata e quindi non necessario sottoporre alla Regione uno "studio tecnico-economico e ambientale", per contro opportuno nel caso di previsioni di grandi piattaforme logistiche gomma gomma e nodi intermodali merci.</p> |
| <p>1.27. art. 13, comma 4, lett. m): Polo funzionale n° 13 "Scalo merci S. Giacomo", comune di Guastalla si chiede di inserire nel punto 3) 'Politiche e azioni' la seguente frase: "Per il potenziamento dello scalo e per le funzioni logistiche in particolare, sarà predisposto uno studio sulla domanda attraibile e sulla sostenibilità economica, da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna in relazione all'influenza che tale previsione può avere sui poli regionali".</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.28. art. 13, comma 4, lett. n): Polo funzionale n° 14 "Ambito per la localizzazione di un nuovo polo logistico integrato (Casello di Reggiolo-Rolo)" comune di Reggiolo, si chiede di inserire nel punto 3) “Politiche e azioni” la</p> | <p>Accolta</p> |

| | |
|---|---|
| <p>seguinte frase: "Sarà predisposto uno studio sulla sostenibilità economica e sulla domanda realmente attribuibile al nuovo polo logistico, tenuto conto delle interferenze con gli altri scali merci e con gli altri distretti industriali, da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna in relazione all'influenza che tale previsione può avere sui poli regionali".</p> | |
| <p>1.29. art. 13 comma 4: in relazione ai poli funzionali n. 7 Stazione Mediopadana - Nuovo Casello-Fiera, n. 8 Sistema sportivo-ricreativo "Stadio del Giglio", n. 9 Stazione Ferroviaria RFI-CIM-Polo "Ex Reggiane", n. 12 Porto fluviale medio padano, n. 13 Scalo merci S. Giacomo (Guastalla), n. 14 Ambito per la localizzazione di un nuovo polo logistico (casello di Reggiolo-Rolo), si chiede di superare ogni possibile ambiguità precisando che il PTCP stabilisce le politiche da perseguire mentre l'Accordo territoriale ne definisce le sole modalità di attuazione. In particolare per i nuovi poli il PTCP provvede, d'intesa con i Comuni interessati, all'individuazione di massima degli ambiti idonei per la loro localizzazione e alla definizione per ciascuno di essi, oltre ai bacini di utenza e agli obiettivi di qualità, delle politiche, delle azioni e delle conseguenti condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale dei nuovi insediamenti;</p> | <p>Accolta nella misura in cui si ritiene che l'art.13 delle NA, in combinato disposto con quanto stabilito dalla Valsat, abbia correttamente applicato il disposto dell'A-15, che non parla di politiche ed azioni come compito del PTCP, bensì di scala territoriale, bacini d'utenza, obiettivi di qualità, condizioni di sostenibilità che sono stati definiti dal PTCP. Le diciture sotto il nome di "politiche ed azioni" devono intendersi gli oggetti da definire con gli accordi territoriali attuativi delle previsioni del PTCP.</p> <p>Si richiama altresì il valore, qui chiaramente esplicitato dalla L.R. 20/00, del carattere integrativo dell'Accordo rispetto al PTCP ai fini del recepimento nel PSC della previsione relativa al polo funzionale.</p> |
| <p>1.30. art. 16 e Allegato 5 punto 7.4: nell'apprezzare la volontà dell'Amministrazione di fornire indirizzi per la localizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili in relazione alle diverse tipologie di fonte energetica, e valutando positivi i primi criteri localizzativi e progettuali forniti nell'articolo 16 delle Norme, si invita l'Amministrazione provinciale ad inserire anche criteri volti alla salvaguardia dei contesti rurali di particolare valore dal punto di vista della valorizzazione delle tradizioni agro ambientali locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio e del territorio rurale così come specificato all'art. 12 del Dlgs 387/03. In tali casi potranno essere valutate regole rivolte al mantenimento dell'integrità/unitarietà del fondo agricolo al fine di ridurre gli eventuali meccanismi di frazionamento e di una loro progressiva trasformazione ad impianti industriali. Per le aree rurali di maggiore interesse e valore, secondo quanto detto sopra, il dimensionamento degli impianti sarà da rapportare primariamente ai fabbisogni diretti delle aziende agricole (impianti per lo scambio sul posto) e, sempre per tali fattispecie, è auspicabile che la Provincia riponderi la possibilità di estensioni di campi fotovoltaici che possano raggiungere sino al 50% della SAU aziendale (cfr. Allegato 5 punto 7.4).</p> | <p>Accolta. In considerazione degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei prodotti tipici e delle potenzialità agronomiche, si prevede nella nuova formulazione del comma 17, anche a seguito delle riserve da 1.32, 1.33, 1.34., che gli impianti fotovoltaici destinati alla cessione di energia (che sono a più alto impatto di occupazione di suolo agrario) siano limitati alla superficie massima di 8.000 mq ed alla contestuale condizione che l'impianto non provochi l'artificioso frazionamento del fondo rustico, tale da togliere significato allo stesso come unità produttiva, fatto salvo il caso di impianti gestiti da agricoltori come attività connessa a quella principale, ammessi anche oltre tale soglia ove rientrino nella normativa fiscale del reddito agrario.</p> <p>Per gli impianti degli imprenditori agricoli, in sede di adeguamento alle riserve, si è ritenuto quindi di eliminare la soglia massima di 8.000 mq in quanto la tutela del consumo di suolo fertile, delle tradizioni agroalimentari, della capacità produttiva delle aziende è già perseguita dalla regola della connessione all'attività agricola principale e dalle relative normative introdotte dal legislatore nazionale in materia fiscale e tributaria (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009). Infatti la sostenibilità è data dal rapporto tra la superficie dell'impianto e l'estensione del fondo agricolo.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Stante l'emanazione di tali provvedimenti da parte del governo nazionale e le caratteristiche delle aziende del territorio reggiano, si riducono fortemente i rischi di compromissione della struttura economica del settore e del paesaggio agrario.</p> <p>Infatti, come si evince dall'Allegato 9 del Quadro Conoscitivo, capitolo 3, la dimensione media aziendale in provincia è di quasi 10 ettari (censimento agricoltura ISTAT 2001) con un trend in costante aumento per il fenomeno degli accorpamenti aziendali.</p> <p>Con le modifiche apportate in sede di controdeduzione, applicando la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate una azienda di 10 ha può realizzare un impianto sino a 300 kW di potenza, inferiore pertanto, in termini dimensionali, a quanto stabilito con la soglia degli 8.000 mq (pari a circa 450-500 kW).</p> <p>Da ciò si ritiene che la soglia da un lato e le limitazioni introdotte dal governo nazionale in materia fiscale e tributaria, costituiscano un ragionevole compromesso fra la tutela del consumo di suolo agricolo produttivo, dedicato alle tradizioni agroalimentari locali, le opportunità di differenziazione del reddito agricolo, le finalità legate alla sostenibilità energetica del territorio ed agli obiettivi nazionali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> |
| <p>1.31. art. 16, comma 2: si chiede una revisione della parte in cui si prefigura un ruolo di attuazione del Piano-Programma energetico provinciale da parte dei programmi comunali.</p> | <p>Accolta, con la riformulazione del comma 2.</p> |
| <p>1.32. art. 16, comma 17: si chiede una revisione della parte inerente l'insediamento di impianti energetici da fonti rinnovabili nel territorio rurale.</p> <p>Relativamente all'individuazione delle soglie degli impianti per le varie tipologie di fonte si sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> le soglie non trovano riferimento in leggi nazionali e regionali; la fissazione di soglie riferite alla potenza degli impianti non sembra rispondere all'esigenza di tutela della specifica vocazione del territorio rurale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (art.12, comma 7, d.lgs. n.387/03); | <p>Accolta. Si provvede alla riformulazione del comma 17 ° e seguenti.</p> |
| <p>1.33. art. 16, comma 21 lett a): in riferimento alle disposizioni riferite alla fonte fotovoltaico, si rileva</p> | <p>Accolta. Si provvede alle riformulazione del comma, trasformato nel 17.5 e riportato nella precedente</p> |

| | |
|--|--|
| <p>l'aggravamento del procedimento autorizzativo costituito dall'obbligatorietà dell'accordo tra Provincia, Comune e soggetto proponente per imprenditori non agricoli, anche in riferimento a impianti di piccola taglia;</p> | <p>controdeduzione. Il caso è ora limitato ai parchi fotovoltaici, cioè a situazioni di grandi impianti limitrofi ad elementi territoriali di scala vasta (poli produttivi, cave, strade importanti) per cui è opportuna la presenza ed il ruolo della Provincia nel valutare gli impatti e le eventuali interferenze con tali elementi.</p> |
| <p>1.34. art. 16 comma 21, lett b): in riferimento agli impianti di produzione elettrica a biogas si evidenzia che l'utilizzo di materiale aziendale consortile, o proveniente da territorio contiguo, è considerato dalla normativa nazionale e regionale motivo di incentivazione e non criterio di autorizzazione;</p> | <p>Accolta. Si provvede alla riformulazione del comma, trasformato nel 17.2, come da controdeduzione 1.33. La filiera corta è assunta ora come condizione di sostenibilità, in riferimento all'art. 6, comma 2, lett. b), della LR 20/2000, che deve essere valutata dall'autorità preposta all'autorizzazione. Si è anche operata una maggiore elasticità, prevedendo che la provenienza dei materiali sia prevalentemente e non esclusivamente nel raggio dei 70 Km. D'altra parte la condizione è coerente con l'assunto della riserva 1.31, nel senso di evitare - in territorio rurale - l'insediamento d'impianti di profilo industriale, che si approvvigionano sui mercati piuttosto che dalle aziende agricole.</p> |
| <p>1.35. art.18: Elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali ai fini del piano. Per quanto concerne la tabella delle tipologie si rileva quanto segue:</p> | <p>In considerazione delle specifiche riserve formulate dalla Giunta Regionale identificate con i punti 1.35, 1.35.1, 1.35.2, 1.35.3, 1.35.4, 1.35.5, 1.35.6, 1.35.7, 1.35.8, 1.35.9 e 1.35.10 e finalizzate a ricondurre a coerenza la definizione delle tipologie di insediamenti commerciali (riportate all'art. 8 delle Norme del Piano) con quelle contenute nella normativa di settore e, in particolare nella Deliberazione C.R. n. 1253/1999 e s.m., si è provveduto a recepire le riserve citate ed a modificare la tabella di sintesi delle tipologie distributive eliminando le incongruenze con le definizioni stabilite dalla normativa vigente (punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 dell'atto regionale citato) e semplificando tale declaratoria.</p> <p>Tenendo conto del contenuto delle riserve regionali di cui ai punti 1.35 e con l'obiettivo di ottenere una stesura lineare delle Norme che consenta una maggiore chiarezza ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle stesse, si è provveduto anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire alcune piccole correzioni di forma del testo proposto in fase di adozione del Piano; - modificare il comma 3 dell'art. 17, riconducendo la pianificazione degli insediamenti commerciali ai sei Ambiti Territoriali Sovracomunali definiti al precedente comma 2 del medesimo articolo; - aggiungere il comma 5, dell'art. 18, anche in ragione degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo esplicitati dalla L.R. 6/2009; - coordinare le disposizioni di cui all'Atto C.R. 1253/1999 all'interno del comma 3 dell'art. 20. |

| | |
|---|---|
| <p>1.35.1 p.3 e p.4: la norma regionale comprende nella definizione di “centri commerciali di attrazione superiore” anche i centri commerciali nei quali la superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare risulti di almeno 4.500 mq o nel caso la superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare risulti di almeno 10.000 mq di superficie di vendita. Le ipotesi elencate nel Documento sono pertanto riduttive rispetto alla normativa regionale. Si chiede di procedere all’adeguamento alla norma regionale;</p> | <p>Accolta. Tenendo conto di quanto esplicitato a proposito della “riserva generale” formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire anche la specifica riserva regionale adeguando la definizione di “centri commerciali di attrazione di livello superiore” a quella dettata dalla normativa vigente ed a modificare, pertanto, la specifica definizione proposta al punto 2 della tabella modificata delle tipologie distributive.</p> |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>1.35.2 p.5: la normativa vigente definisce di livello superiore l'area commerciale integrata che comprende più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare e comunque qualora la superficie territoriale superi 5 ettari. Sono pertanto solo quelli sopraindicati gli elementi che caratterizzano un'ACI di livello superiore. L'indicazione che in tali ACI possano essere comprese aggregazioni di medie strutture da 5.000 a 10.000 pare intendersi quale limite massimo di superfici di vendita di medie strutture insediabili nell'ACI di livello superiore. Va inoltre chiarito se tale indicazione esclude la possibilità di insediare in un'ACI di livello superiore aggregazioni di medie fino a 5.000 mq di superficie di vendita che, peraltro, ai sensi della normativa vigente, non risultano di competenza del PTCP.</p> | <p>Accolta. In considerazione di quanto esplicitato a proposito della "riserva generale" formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire anche la specifica riserva regionale adeguando la definizione di "aree commerciali integrate di livello superiore" a quella dettata dalla normativa vigente ed a modificare, quindi, la specifica definizione proposta al punto 3 della tabella modificata delle tipologie distributive.</p> <p>Per quanto concerne l'indicazione di comprendere all'interno di tali ACI SUP aggregazioni di medie strutture di competenza provinciale fino a 10.000 mq di superficie di vendita complessiva, si tratta di una scelta pianificatoria finalizzata a limitare l'estensione massima delle aree commerciali integrate di livello superiore.</p> <p>Infine, si chiarisce che non si è voluto escludere a priori l'insediamento di aggregazioni di medie strutture con superficie di vendita complessiva inferiore a 5.000 mq. di competenza comunale. Pertanto, si è provveduto ad aggiungere alla definizione proposta il preciso riferimento alle aggregazioni di medie strutture di vendita di competenza provinciale ritenendo, in tal modo, di rispondere alla richiesta di chiarimento formulata nell'ambito della riserva.</p> |
| <p>1.35.3 p.6: dalle grandi strutture alimentari di livello inferiore parrebbero, fra gli altri, non compresi i centri commerciali di vicinato inferiore (tipologia 22). Dalla definizione contenuta al p.22, pare che i centri commerciali di vicinato possono avere anche dimensioni fino a 4.500 mq, salvo diversa interpretazione fornita dalla Provincia;</p> | <p>Accolta. Tenendo conto di quanto esplicitato a proposito della "riserva generale" formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire anche la specifica riserva regionale adeguando la definizione di "centri commerciali di vicinato di livello inferiore" a quella dettata dalla normativa vigente ed a modificare, quindi, la specifica definizione proposta al punto 14 della tabella modificata delle tipologie distributive.</p> <p>Con la modifica della definizione di centri commerciali di vicinato di livello inferiore si è inteso rispondere anche alla richiesta di chiarimento della Regione, esplicitando che tali insediamenti possono avere una superficie di vendita massima pari a 2.500 mq. (nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 3.500 mq (nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e pertanto non essere ricompresi nella tipologia delle grandi di livello inferiore. Si veda anche quanto controdedotto al punto 1.35.10.</p> |
| <p>1.35.4 p.7: si reitera la precedente osservazione;</p> | <p>Accolta. Si reitera la precedente risposta.</p> |
| <p>1.35.5 p.8: va specificato che la superficie di vendita alimentare delle grandi e medie strutture non deve comunque superare 4.500 mq e quella non alimentare 10.000 mq;</p> | <p>Accolta. Tenendo conto di quanto esplicitato a proposito della "riserva generale" formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire anche la specifica riserva regionale adeguando la definizione di "centri</p> |

| | |
|---|---|
| | commerciali di attrazione di livello inferiore” a quella dettata dalla normativa vigente ed a modificare, pertanto, la specifica definizione proposta al punto 5 della tabella modificata delle tipologie distributive. |
| 1.35.6 p.10: non risulta chiara l'esclusione di aggregazioni di medie strutture con oltre 5.000 mq di superficie di vendita che possono insediarsi, ai sensi della normativa vigente, in aree con superfici territoriali oltre 1,5 ha; | Accolta. Come esplicitato a proposito delle aree commerciali integrate di livello superiore (v. controdeduzione alla riserva 1.35.2), l'indicazione riferita alla possibilità di comprendere all'interno di tali ACI INF aggregazioni di medie strutture fino a 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva, deve essere interpretata come scelta pianificatoria, finalizzata a limitare l'estensione massima delle aree commerciali integrate di livello inferiore. In particolare, l'obiettivo è quello di limitare l'estensione delle aree commerciali integrate di livello inferiore ad un massima superficie di vendita pari a 19.500/15.000 mq. |
| 1.35.7 p.11: si reitera l'osservazione del p.10; | Accolta. Si reitera la precedente risposta. |
| 1.35.8 p.12: si chiede di precisare se la definizione contenuta a tale punto debba intendersi quale indicazione di esclusione della possibilità di insediamento, nell'intero territorio provinciale, di qualsiasi aggregazione di medie strutture con superficie di vendita oltre 10.000 mq; | Accolta. In analogia con quanto stabilito a proposito delle aree commerciali intergate di livello superiore (v. controdeduzione alla riserva n. 1.35.2) e di livello inferiore (v. controdeduzione alla riserva n. 1.35.6), si è inteso limitare l'estensione delle aggregazioni di medie strutture, da pianificare all'interno di un ambito urbanistico di PSC ovvero di zone omogenee individuate nel PRG, ad una superficie di vendita complessiva massima pari a 10.000 mq. ed una superficie territoriale compresa fra 1,5 e 5 ha. |
| 1.35.9 p.20: si propone di aggiungere oltre alle tipologie 8 e 9 anche le tipologie 6 e 7. Per quanto attiene il p.4 dell'art. 18 va specificato che tale indicazione non può essere applicata agli esercizi di vicinato; | Accolta. In considerazione di quanto esplicitato a proposito della “riserva generale” formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire la specifica riserva regionale aggiungendo, in corrispondenza della definizione di “aggregazioni di esercizi di vicinato superiori” riportata al punto 12 della tabella modificata delle tipologie distributive, sia le tipologie di cui ai punti 4 (punti 6 e 7 nella precedente tabella) e 5 (punti 8 e 9 nella precedente tabella). Si accoglie la richiesta di precisazione da inserire nel comma 4 dell'art.18 che risulta quindi integrato come di seguito indicato: "4. Le tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali definite nel presente Piano e la loro attribuzione alle aree inserite nella tab. 1 Allegato 6 fanno riferimento alla dimensione anagrafica dei Comuni al 31/12/2007. Le potenzialità commerciali attribuite alle citate aree non sono quindi automaticamente ridefinite nel caso di superamento della soglia dei 10.000 abitanti nell'arco di validità del presente Piano, mentre tale automatismo resta valido per il livello commerciale dell'esercizio di vicinato." |

| | |
|---|---|
| <p>1.35.10 p.22: pare che i limiti dimensionali indicati riguardino solo i centri commerciali di importanza locale che avrebbero quindi limiti dimensionali ridotti rispetto ai centri commerciali di vicinato ma potrebbero avere all'interno più medie strutture mentre i centri commerciali di vicinato solo 1 struttura medio- piccola. Si ritiene opportuno una migliore specificazione. Si chiede di chiarire a cosa si riferisce la definizione "grandi strutture di importanza locale";</p> | <p>Accolta. In considerazione di quanto esplicitato a proposito della "riserva generale" formulata al punto 1.35, si è provveduto a recepire la specifica riserva regionale articolando la definizione di CC VIC INF riportata al punto 22 della tabella precedente, in corrispondenza del punto 14 della tabella modificata delle tipologie distributive, nella definizione sia di "centri commerciali di vicinato di livello inferiore" sia di "centri commerciali di importanza locale".</p> <p>Il comma 2 dell'art. 18 è stato riformulato. Le grandi strutture di importanza locale, pur nei limiti dimensionali assegnati non rispondono ad un bacino di consumo di prossimità o di vicinato dato il loro carattere di struttura di attrazione (e da questo punto di vista si differenziano dai C.C. di vicinato che per definizione rispondono ad un bacino di consumo di prossimità), bensì esercitano un grado di attrazione di livello "locale" intendendosi come tale un bacino comunque sovracomunale, interdistrettuale. Pertanto tenuto conto delle competenze di legge e della riserva regionale si sottopongono tali strutture a concertazione d'ambito e ad uno specifico range di variazione. La disciplina di tali insediamenti è stata quindi ricondotta all'art. 22.</p> <p>In coerenza con quanto esplicitato all'art. 18 citato, è stato ridefinito il livello di rilevanza di tali strutture, pertanto, è stato modificato anche l'art. 19.</p> |
| <p>1.36 art.20 comma 2, lett. a) e b): si chiede di specificare se la previsione "nel rispetto dei limiti del dimensionamento operativo" riguarda la superficie eccedente quella conferita o tutta la superficie autorizzabile essendo stabilito che è possibile prevedere trasferimenti con ampliamenti.</p> <p>La specificazione è particolarmente significativa in relazione al conferimento di medie strutture. Nel caso di trasferimento ed ampliamento di grandi strutture non sono chiare le motivazioni della restituzione dell'autorizzazioni della grande struttura;</p> | <p>Accolta. Si recepisce l'osservazione regionale, pertanto, si provvede alla modifica del comma 2 al fine di specificare che l'indicazione è riferita al conferimento di autorizzazioni di medie strutture. Si inseriscono ulteriori modifiche finalizzate a chiarire i contenuti e le disposizioni stabilite dall'articolo medesimo.</p> |
| <p>1.37 art. 26: si chiede di fornire chiarimenti sull'esclusione dal range della superficie di vendita delle aggregazioni di medie strutture: la superficie della media struttura non è soggetta ai limiti derivanti dal range. In considerazione della previsione di escludere dal range i centri commerciali di vicinato sarebbe opportuno stabilire un dimensionamento massimo di tale tipologia;</p> | <p>Accolta. In considerazione delle modifiche apportate ai precedenti articoli in accoglimento delle riserve regionali ed al fine di consentire le corrette interpretazione ed applicazione dell'articolo che riguarda la definizione del Range di variazione, anche accogliendo le richieste di una migliore esplicitazione della norma, si propone di modificare gli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 25: "Le previsioni operative: il Range di variazione", - art. 26: "Le previsioni operative: interventi non incidenti sul Range di variazione", |

| | |
|---|--|
| | <p>art. 27: "Attuazione e monitoraggio delle previsioni operative". Con riguardo alla richiesta relativa ai C.C. di vic. si rinvia alle controdeduzioni alle riserve n. 1.35.6 e 1.35.10.</p> |
| <p>1.38 art. 30, comma 2, ultimo periodo : si chiede di sostituire le parole "Lungo gli assi forti del TPL sono sempre ammessi..." con le parole: "Lungo gli assi forti del TPL possono essere ammessi...." per conformità alle indicazioni del PRIT;</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.39 art. 31: si chiede di apportare al testo le seguenti modifiche per conformità al PRIT: 1.39.1 comma 2 punto a): sostituire la frase "La previsione della linea ferroviaria TIBRE interessante i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara;" con la frase "La previsione della linea ferroviaria TIBRE interessante i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara dedicata prevalentemente al trasporto delle merci;"</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.39.2 comma 2 secondo paragrafo: sostituire le parole "...la Provincia, attraverso un apposito studio, preciserà in accordo con gli Enti interessati, un corridoio ottimale..." con le parole "... la Provincia, attraverso un apposito studio, preciserà in accordo con la Regione e gli Enti interessati, un corridoio ottimale...";</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.39.3 comma 3 dopo le parole "...ovvero la dismissione di esistenti,..." eliminare le parole "ad integrazione di quelle individuate nella tav.P3a,";</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.40 art. 33: si chiede di integrare l'articolo con i seguenti commi relativi a normative specifiche del settore ferroviario per completezza della disposizione normativa: 1.40.1 "Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla D.G.R. del 09/10/2001 n° 2053 e dalla L.R. 15/2001"; 1.40.2 Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 e s.m.";</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.41 art. 38, comma 4. lett. c) si chiede di sostituire il testo come segue: "Fascia montana: perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e forestali e la lotta all'abbandono del territorio attraverso il mantenimento della produttività dei terreni agrari e la conservazione delle aree aperte in particolare delle radure. Incentivare la multifunzionalità del bosco e la diversificazione strutturale anche attraverso interventi di valorizzazione produttiva delle biomasse forestali finalizzata alla realizzazione di impianti di piccola scala e alla creazione di mini reti energetiche, incentivare l'offerta dei prodotti tipici e di alta qualità e la fruizione turistico ricreativa."</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.42. art. 38: si chiede l'abrogazione del comma 5 e della lettera f) del comma 8 poiché non si ritiene pertinente la</p> | <p>Accolta</p> |

| | |
|--|----------------|
| <p>delega agli strumenti urbanistici comunali della delimitazione dei boschi di neo formazione destinati alla trasformazione, in assenza di un'analisi dei parametri ecologici più ampi e della fissazione dei limiti areali entro i quali tale trasformazione è ammessa che vanno definiti nell'ambito di un provvedimento regionale di recepimento del Dlgs 227/01. Il Dlgs 227/01 mette poi in capo alla Regione lo stabilire l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vige l'obbligo della compensazione.</p> | |
| <p>1.43. art. 38, comma 15: si chiede di sostituire il testo come segue: "All'interno degli ambiti definiti dal comma 13 e per gli interventi di cui ai commi 9 e 10 la Provincia di Reggio Emilia, tramite un apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato l'applicazione del comma 6) dell'art. 4) del Dlgs. 18/05/2001 n. 227 potrà autorizzare la realizzazione dei rimboschimenti compensativi".</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.44. art. 56, comma 1: tra le finalità delle Norme relative al Titolo IV è indicata, alla lett. d), l'individuazione delle modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa. Considerato che tale finalità non appare chiaramente descritta nell'articolato e che, in ogni caso, si riferisce a specifiche competenze della Regione, di AIPo e dei Consorzi di Bonifica, si chiede di stralciare tale riferimento;</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.45. art. 56, comma 5: si chiede di aggiungere all'ultimo periodo, dopo le parole "aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano" la frase ", in conformità alle procedure di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000". Il comma disciplina l'aggiornamento delle delimitazioni delle aree in dissesto, prevedendo in particolare la validazione delle modifiche alle aree delimitate nelle Tavole P6 attraverso il tavolo tecnico provinciale costituito in attuazione della D.G.R. n. 126/2002. L'aggiornamento delle delimitazioni delle aree in dissesto non può in ogni caso prescindere dall'applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000 recante "Modificazione della pianificazione sovraordinata" che prevede, nel caso di proposte comunali di modifica al PTCP, l'applicazione del procedimento previsto per tale Piano e l'acquisizione dell'intesa con la Provincia sulle modifiche proposte. Tale imprescindibilità deve evincersi chiaramente dal testo del comma 5, richiamando esplicitamente la procedura di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000;</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.46. art. 61, comma 2, lett. c), e comma 5: i commi in oggetto introducono per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, in aggiunta alle zone 1 e 2 individuate nel P.A.I., una "zona 3" con relativa norma. Si fa presente che tale zona 3, sia come descrizione sia come norma collegata, si riferisce nello specifico alla perimetrazione</p> | <p>Accolta</p> |

| | |
|--|--|
| <p>dell'abitato di Levizzano-Corciolano in comune di Baiso, approvata con D.G.R. n. 380/2007 ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, "Abitati da consolidare". La Direttiva approvata in applicazione del succitato art. 25 (D.G.R. 1481/2007) prevede infatti la possibilità che la perimetrazione di un abitato dichiarato da consolidare contenga, oltre alle zone previste nelle Norme del P.A.I. dell'Autorità di bacino competente per territorio, eventuali specificazioni relative alla peculiarità dell'area perimetrata attraverso l'individuazione di ulteriori zone da definire opportunamente e sulle quali devono essere previste specifiche norme. La definizione della zona 3 e della relativa Norma non può avere pertanto una valenza generale. Si chiede di conseguenza di stralciare dall'art. 61 la definizione della zona 3 e la relativa norma;</p> | |
| <p>1.47. art. 71, comma 2: l'articolato fa riferimento al contenuto del comma 2 dell'articolo 34 delle Norme del PAI, che dispone che sia l'Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti, a deliberare i Programmi triennali di intervento, ai sensi della L. 183/89. Nella riscrittura del comma si stabilisce invece che la Provincia possa proporre all'Autorità di bacino, in accordo con gli enti competenti, detti programmi di intervento. Tale ruolo risulta però non coerente con il quadro delle competenze in materia di programmazione. Si chiede pertanto una revisione del comma 2, proponendo la seguente riscrittura: "Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti redigono gli strumenti di programmazione e attuano gli interventi di assetto idraulico e idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, tenuto conto delle linee di assetto idraulico di progetto contenute nel presente PTCP che contribuiscono a definire il quadro di riferimento per la realizzazione del complesso delle opere e degli interventi di sistemazione e difesa del suolo per il territorio provinciale.";</p> | <p>Accolta</p> |
| <p>1.48. art. 82, comma 1: dopo le parole: "1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" si chiede di aggiungere le parole: " , come riportate nella tav. P5a, corrispondenti alle zone di cui all'art. 28 del PTPR,". La riserva risponde alla necessità di rendere più chiaro il legame fra la cartografia e le NTA di Piano. Il richiamo all'articolo di riferimento di suddette zone nella legenda della cartografia di PTCP non trova la dovuta corrispondenza nel sopraccitato art. 82, inoltre è opportuno rimarcare il legame fra suddette zone e quelle del PTPR, al fine di rendere più chiaro la conformità del PTCP con il Piano Paesistico regionale, fra l'altro già espressa al comma 5 dell'art. 81 delle norme del Piano;</p> | <p>Accolta. Si provvede a richiamare al comma 5 art. 81 la tav. P5a.</p> |
| <p>1.49. art. 88: le aree di riequilibrio ecologico (ARE) devono essere considerate come ancora da istituire. La</p> | <p>Accolta</p> |

| | |
|--|--|
| riserva è valida anche per la cartografia di riferimento in cui le ARE non possono essere cartografate come aree protette esistenti, ma proposte. | |
| 1.50. art. 88, comma 5: si chiede di rivedere il riferimento al parco nazionale che risulta errato, in quanto il parco nazionale non fa eccezione rispetto alla normativa citata; | Accolta. Si provvede ad una riformulazione del comma nel seguente modo: "la disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia, fermi restando gli indirizzi, le direttive e prescrizioni del presente Piano relativi a sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ivi ricadenti." |
| 1.51. art.90, comma 6: 1.51.1 si chiede di eliminare l'intera lettera b) in quanto esprime concetti contrari alla ratio della normativa nazionale e regionale, definendo limiti e condizioni avulsi dalla valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale dei singoli stabilimenti. Difatti il legislatore, attraverso la valutazione della compatibilità territoriale, sulla base dei criteri e tabelle di cui al DM 9/5/2001 ha voluto evitare la classificazione di ambiti definiti "non idonei" a priori, ma lasciare ad una attenta, precisa e specifica analisi caso per caso (relative al tipo di scenario incidentale, di conseguenze ed estensione delle aree di danno) la valutazione di compatibilità o meno delle aree di danno (distinte in tipologia di danno) con il territorio circostante. Ugualmente inaccettabile si ritiene essere il discorso aprioristico, secondo cui gli stabilimenti esistenti in tali zone, dovrebbero assicurare che l'inviluppo massimo delle aree di danno risulti interno al perimetro dello stabilimento o all'interno di aree esterne costituenti unica proprietà con lo stabilimento, in quanto l'incompatibilità eventuale è da accertare. Ovvio invece risulta la frase "ovvero che tale nuova condizione non generi incompatibilità." per i motivi sopra esposti. | Accolta |
| 1.51.2 si chiede di eliminare l'intera lettera c) in quanto i casi elencati (nuovo stabilimento, ampliamento, modifiche con aggravio di rischio ecc) sono già contemplati dalla normativa nazionale/regionale vigente, e devono presentare al competente Comitato Tecnico di valutazione (CTR per gli stabilimenti in art.8 e C.V.R. per gli stabilimenti in art.6 D.Lgs.334/99) ampia documentazione al fine di ottenere il nullaosta di fattibilità. E' pertanto ovvio che devono presentare l'analisi delle aree di danno, ma nei termini e nei modi previsti dalla vigente legislazione. | Accolta |
| d) con riferimento agli allegati alle Norme: | |
| | |

| | |
|---|--|
| <p>1.52. allegato 5 Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo, punto 2.1: con riferimento ai criteri per il calcolo del dimensionamento del PSC fornito, occorre meglio precisare la differenza tra fabbisogno e dimensionamento del Piano, distinguendo al punto 2.1 le voci che concorrono alla determinazione del fabbisogno abitativo e gli elementi che consentono di stabilire un dimensionamento. In questo quadro va affermato quanto stabilito nell'art. A-4 della LR 20/2000 ovvero che il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP; La riserva è rivolta a dare attuazione alla legge regionale e a assicurare la conformità a quanto chiesto in Conferenza di pianificazione al fine di dare maggiore efficacia e coerenza alle politiche abitative coordinate dalla Provincia;</p> | <p>Accolta. Si evidenzia che l'Allegato 5 punto 2.1 riporta criteri per la definizione del dimensionamento del PSC, declinando elaborazioni volte alla quantificazione dei fabbisogni. Il dimensionamento è scelta precipua del Comune derivante da tali analisi e dalle previsioni del PTCP come recita il comma 3 dell'art. A-4 L.R. 20/00. Si provvede a meglio precisare tale concetto al punto 2.1.</p> |
| <p>1.53. allegato 5 Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo, punto 2.1: si chiede di meglio precisare che la scelta di determinare il dimensionamento a partire dal valore medio delle proiezioni effettuate considerando gli andamenti degli ultimi 5-10 anni (oppure degli ultimi 10-15 se più attendibili) possa contemplare anche la possibilità di valutare gli andamenti demografici all'atto della formazione del PSC o di ponderare tali stime rispetto ad altri fattori socio-economici. Diversamente gli scenari rappresentano potenziali approdi evolutivi, rispondenti a condizioni plausibili, che i piani assumono quale riferimento per lo sviluppo locale. Si fa inoltre presente che la delibera GR 173/01 indica la necessità di conoscere le dinamiche di sviluppo economico e sociale inerenti "le caratteristiche del sistema produttivo e gli aspetti demografici ed occupazionali della popolazione, i fenomeni migratori ed i livelli di integrazione sociale ad essi connessi, nonché l'evidenziazione di eventuali gruppi di popolazione a rischio di emarginazione in relazione alla loro struttura e distribuzione sul territorio ed alle interrelazioni con il sistema insediativo; la popolazione effettiva nelle diverse parti del territorio, costituita dai residenti e da quanti gravitano stabilmente su tale ambito per motivi di studio, lavoro, turismo, ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili." Si tratta di approfondimenti utili a sostanziare gli scenari che i Piani assumono a riferimento delle linee evolutive proposte nell'arco di validità dello strumento urbanistico;</p> | <p>Accolta, provvedendo a meglio raccordare il punto 2.1. con la Del. G.R. 173/01. Si evidenzia che i limiti temporali indicati appaiono congrui alla natura del piano strutturale comunale che necessariamente si fonda sulla definizione di uno scenario di assetto del territorio di lungo periodo. Ciò non toglie che debbano essere contemplate anche altre variabili ai fini del dimensionamento abitativo del piano (non solo quelle demografiche) come le relazioni tra assetto e dinamiche economiche del comune ed offerta abitativa, tra l'altro già contemplate dal punto 2.1 dell'Allegato 5 laddove si richiede "uno studio delle dinamiche demografiche e sociali (che tengano conto delle seguenti variabili minime: componente naturale e migratoria, composizione e tipologia dei nuclei famigliari) e delle dinamiche della struttura economica del Comune o dell'ambito territoriale di riferimento eventualmente definito".</p> |
| <p>1.54. allegato 5 Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo, punto 7.4 recante "Linee guida per l'installazione in territorio rurale di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili" ed in particolare alle disposizioni specifiche</p> | <p>Accolta. Si vedano le deduzioni alle riserve n. 1.33 1.34 1.35. Il punto 7.4. dell'Allegato 5 viene mantenuto per le sole parti inerenti la localizzazione di impianti idroelettrici, in quanto per gli altri impianti FER la norma come riformulata si ritiene esaustiva.</p> |

| | |
|--|-----------------|
| <p>per la fonte fotovoltaica: appare opportuno estendere il vincolo posto alla superficie interessata all'installazione del singolo impianto anche agli impianti extra-agricoli. Al contempo sembra eccessivamente gravoso l'obbligo di rinaturazione di una superficie pari almeno al 30% della superficie interessata dall'impianto senza l'individuazione di una taglia minima al di sopra della quale vale l'obbligo. In riferimento al prospetto riepilogativo per gli impianti fotovoltaici contenuto nell'allegato 5 si evidenziano alcune incoerenze in particolare per quello che riguarda il territorio rurale non soggetto a tutela di cui all'art. 16, comma 20, lett. c) delle Norme di attuazione nel quale non sarebbero ammessi impianti extra agricoli pur nel rispetto delle soglie di cui al punto 17 dello stesso articolo;</p> | |
| <p>1.55. allegato 11, Paragrafo 1.2 – Criteri di compatibilità con le infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche: si chiede di sostituire la frase “Se le infrastrutture di cui sopra intersecano le aree di danno con compatibilità F, occorrerà chiedere al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro” con la frase: “Qualora le infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio elevazione di muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico ecc.)” in analogia a quanto richiesto, nel paragrafo 5.5. dell'Allegato al Quadro Conoscitivo;</p> | <p>Accolta.</p> |
| <p>1.56. allegato 11, Paragrafo 1.2 – Criteri di compatibilità con le infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche: si chiede di modificare la frase “Sulla base delle disposizioni del DM, il presente Piano definisce zone precluse all'insediamento di stabilimenti produttivi RIR, anche in base a vincoli o limitazioni vigenti:”, con la frase “ In riferimento agli elementi ambientali considerati potenzialmente vulnerabili, ed in base a vincoli o limitazioni vigenti, sono da considerarsi zone precluse all'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante:”. Tale modifica è richiesta in quanto è errata l'indicazione che il presupposto giuridico di tale individuazione sia il decreto Ministeriale 9/5/2001, bensì presupposto è la vulnerabilità e valutazione di compatibilità ambientale;</p> | <p>Accolta.</p> |
| | |

4 Riserve relative agli elaborati cartografici

| N. riserva e testo | Proposta di controdeduzione |
|--|--|
| 1.57. con riferimento alla Tavola P3a-SUD: | |
| <p>1.57.1 non si accoglie la previsione di riclassificazione dell'intero asse della S.S. n.63 da Rete di Base a Grande Rete in quanto tale riclassificazione è in contrasto con il PRIT98 vigente, che limita tale previsione solo al tratto Reggio Emilia – interconnessione Pedemontana. Non risulta condivisibile né sul piano dei flussi di traffico, attuali o previsti, né sul piano del ruolo strategico di tale asse, analogo, se non inferiore, a quello di altri valichi regionali;</p> | <p>Accolta. Si provvede alla riclassificazione del tratto menzionato a "rete di base". Si precisa tuttavia come sia fondamentale riragionare su un rinnovato ruolo della SS63 nella sua interezza a scala provinciale e regionale, anche in funzione del mutato assetto funzionale e strategico derivante dalle scelte maturate ed attuate negli ultimi anni (nuovo casello, stazione TAV, Parco nazionale) e secondo una visione di scala vasta che deve enfatizzare e rendere effettivi i collegamenti interregionali con Toscana e Liguria. Lo stesso Prit vigente ne evidenziava in relazione (cap. 8.7 pag. 40) il ruolo fondamentale nei collegamenti interregionali con Toscana e Liguria, essendo intermedia tra l'A1 e l'A15.</p> |
| <p>1.57.2 non si accolgono le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento in Rete di Base della SP28, tratto Reggio- Montecchio; - Inserimento in Rete di Base della SP 467r, tratto Reggio – Scandiano; - Declassamento da Rete di Base a viabilità Locale della SP 52; | <p>Accolta. Si provvede ad integrare l'art. 29 nel seguente modo:</p> <p>- Art. 29, si aggiunge l'art. 1.bis. " Per i tratti stradali rappresentati nella tav. P3a e di seguito elencati, le previsioni hanno valore di ipotesi programmatica (e non valore giuridico) sino a specifica variante al PRIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP28 tra Reggio Emilia e Montecchio; b) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 467R tra Reggio Emilia e Scandiano; c) tratto della viabilità di interesse provinciale e/o intercomunale esistenti, afferente alla SP 52 tra Bagno (Reggio Emilia) e Scandiano; <p>[omesso]. Limitatamente ai suddetti tratti stradali e sino all'adozione della variante di cui sopra, rimane sospesa l'efficacia delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, e 7."</p> |
| <p>1.58. con riferimento alla Tavola P3a-CENTRO: il complesso assetto dell'asse centrale, e in particolare il potenziamento dei tratti paralleli ed in variante, cosiddetta via "Emilia bis", deve essere inquadrato in uno studio di fattibilità complessivo, comprendente anche gli interventi di riqualificazione della sede storica della via Emilia. Tale studio, da recepire da parte della Regione Emilia-Romagna, deve tenere conto delle attuali previsioni del PRIT98 (cap. 8.7.10.5) e di quanto indicato nella DGR N° 177 del 18/02/2008 (Valutazioni della Regione Emilia-Romagna sugli elaborati preliminari PTCP). L'elaborato "Norme di attuazione" dovrà essere integrato con la previsione di tale studio di fattibilità e di uno specifico Accordo tra gli Enti competenti, (ad esempio in analogia a</p> | <p>Accolta introducendo un comma 11 all'art. 29 così formulato: "La riqualificazione dell'asse storico della via Emilia, come individuato nella tav. P3a, deve essere inquadrata in uno studio di fattibilità complessivo che, in rapporto alla realizzazione della via Emilia bis, contempli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi atti alla riqualificazione della sede viaria esistente e al miglioramento della qualità del deflusso; b) interventi atti alla razionalizzazione delle intersezioni, provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta, interventi sulla organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e sulla mobilità ciclabile. |

| | |
|---|--|
| <p>quanto indicato in altri punti delle norme, vedi art. 29 comma 10 o art 31 comma 2), finalizzato ad assicurare la complessiva funzionalità e sostenibilità di tale assetto, e la concreta realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti, in particolare di quelli rivolti alla tutela delle forme di mobilità più sostenibile (TPL e mobilità urbana lenta, ciclopedonali);</p> | <p>Tale studio sarà sottoposto ad Accordo territoriale con gli enti competenti, o altre forme di concertazione previste per legge, ai fini della concreta realizzazione degli interventi e misure di riqualificazione dell'asse storico ivi previste."</p> |
| <p>1.59. con riferimento alla Tavola P3a-NORD:</p> | |
| <p>1.59.1 non si accoglie la proposta di riclassificazione da Rete di Base a viabilità locale della SP62r proveniente da Parma in quanto tale riclassificazione è in contrasto con il PRIT98 vigente e con il PTCP della provincia di Parma;</p> | <p>Accolta. Si provvede alla riclassificazione del tratto menzionato a "rete di base".</p> |
| <p>1.59.2 non si accolgono le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - declassamento da Grande Rete della SP63r, in parte a viabilità di Base e in parte a viabilità locale; - riclassificazione a Grande Rete della SP3 tratto Reggio – Novellara , e della SP42 Novellara – San Giacomo, con nuovo collegamento con la Cispadana; - inserimento in Rete di Base di asse composto da: tratto SP63r Reggio – Castel Bosco di Sopra, tratto della SP358r, nuovo tratto fino a SP39 in variante abitato Lora, e tratto su viabilità esistente fino intersezione a SP67 in località Nocetolo; - inserimento in Rete di Base della SP30, tratto Novellara – Rio Saliceto – Carpi; - inserimento in Rete di Base della SP5, tratto tra SP45 e Cispadana, con declassificazione a rete locale della SP45; - inserimento in Rete di Base di tratto di nuova realizzazione tra C. Vezzano e confine provincia di Modena; - modifica in località Prato - San Martino del tracciato della Rete di Base, con inserimento di nuovo tratto in parallelo alla rete Alta Velocità; - previsione nuovo casello autostradale in località Prato – Cavassa; <p>Tali scelte vengono motivate all'interno della Relazione Generale in un quadro coerente con le funzioni e il ruolo assegnate alle varie parti del territorio provinciale. Tuttavia tale insieme di previsioni, pur se condivisibile, si configura come modifica delle scelte programmatiche di assetto infrastrutturale indicate nel PRIT98, per il cui recepimento occorre quindi una procedura di variante. Per l'effettivo recepimento di tali previsioni, la Provincia potrà procedere in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) proporre nell'ambito della procedura in corso specifica variante al PRIT98 secondo quanto indicato all'art. 22 della LR 20/2000, provvedendo ad una parziale adozione delle parti del PTCP inerenti la variazione del Piano Regionale;</p> | <p>Accolta. Si provvede ad integrare l'art. 29 nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si aggiunge l'art. 1.bis. Per i tratti stradali rappresentati nella tav. P3a e di seguito elencati, le previsioni hanno valore di ipotesi programmatica (e non valore giuridico) sino a specifica variante al PRIT: a) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP28 tra Reggio Emilia e Montecchio; b) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 467R tra Reggio Emilia e Scandiano; c) tratto della viabilità di interesse provinciale e/o intercomunale esistenti, afferente alla SP 52 tra Bagno (Reggio Emilia) e Scandiano; d) tratti del sottosistema della viabilità radiale e della viabilità di interesse provinciale e/o intercomunale, esistenti, afferenti alla SP 63R tra Reggio Emilia e Gualtieri; e) tratti della viabilità di interesse nazionale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 3 tra Reggio Emilia e Novellara e afferenti alla SP 42 tra Novellara e Guastalla; f) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 358R e alla SP 112 tra Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra Montecchio ed intersezione con SP 67; g) tratti della viabilità di interesse regionale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 30 tra Novellara e Rio Saliceto (sino al confine provinciale); h) tratto della viabilità di interesse regionale e provinciale, esistente e/o di progetto, SP 5 tra intersezione con SP 45 e Cispadana e SP45; i) tratto della viabilità di interesse regionale di progetto, tra Villaggio Artigianale di Correggio e Migliarina di Carpi; l) tratto della viabilità di interesse regionale di progetto, parallelo alla rete ferroviaria Alta Velocità, tra SP e SP 85. |

| | |
|--|--|
| <p>b) stralciare o sospendere dal PTCP adottato tali previsioni, rimanendo quindi nel frattempo vigenti le previsioni del PTCP approvato nel 1999. Le previsioni del PTCP adottato potranno essere successivamente riproposte in variante al PTCP e al PRIT98. Qualunque eventuale riferimento a tali previsioni, dovrà essere compiuto chiarendone il mero valore di ipotesi programmatica e l'assenza di ogni effetto giuridico e pianificatorio. Conseguentemente, le previsioni urbanistiche correlate alla realizzazione delle suddette infrastrutture dovranno essere riconsiderate, sospendendone l'attuazione fino alla definizione del nuovo sistema della mobilità di scala provinciale;</p> | <p>Limitatamente ai suddetti tratti stradali e sino all'adozione della variante di cui sopra, rimane sospesa l'efficacia delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, e 7. Tale condizione viene infine esplicitata anche nella Tav. P3a.</p> |
| <p>1.60. con riferimento alla Tavola P3b: con riferimento al sistema della mobilità ciclistica, per adeguamento alla normativa vigente e anche in considerazione degli interventi necessari per il previsto nuovo assetto stradale, l'elaborato "Norme di attuazione" dovrà o richiamare o essere integrato con quanto indicato dall'art.13 comma 4-bis del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada);</p> | <p>Accolta. Si provvede ad integrare i commi 2 e 3 dell'art. 35 con tale richiamo normativo.</p> |
| <p>1.61. si chiede di prevedere un richiamo cartografico e normativo sul ruolo e le funzioni del porto turistico di Boretto – Lido Po in relazione alle competenze della Provincia in merito alla programmazione delle opere portuali di cui alla LR 11/83;</p> | <p>Accolta. Si provvede ad integrare l'art. 35 con un ulteriore comma così formulato "Il PTCP individua nella tav. P3b il porto fluviale turistico di Boretto quale nodo del sistema trasportistico di interesse sovracomunale. La Provincia, di concerto col Comune di Boretto, persegue la sua qualificazione e modernizzazione attraverso il programma delle opere portuali (annuale o poliennale) predisposto dal Comune e presentato alla Regione dalla Provincia, ai sensi della citata L.R. n.11/83." Si provvede a localizzare tale attrezzature nella tav. P3b. Si propone infine di integrare anche la relazione illustrativa per coerenza con le norme, con l'aggiunta del cap. 4.5.6.</p> |